



Roma, 31 agosto 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 15

Oggetto: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, in materia di liquidazione dell'IVA nel caso di omessa dichiarazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2026

Oggetto: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026, in materia di liquidazione dell'IVA nel caso di omessa dichiarazione –

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 239129/2026 del 28 agosto 2026, con il quale sono state dettate le regole riguardanti la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione priva dei dati delle operazioni attive, così come previsto dall'art. 54-bis 1, introdotto nel DPR n. 633/1972, dall'art. 1, comma 111, lett. a), della Legge di Bilancio 2026, n.199 del 30 dicembre 2025.

– Liquidazione dell'IVA in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazione priva dei dati relativi alle operazioni attive – Determinazione dell'imposta dovuta

L'imposta dovuta dal contribuente è determinata sulla base dell'imposta a debito risultante dalle fatture elettroniche **emesse** e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate per il periodo d'imposta oggetto di controllo.

Ai sensi del citato art. 54-bis 1, dall'imposta a debito sono scomputati l'imposta a credito risultante dalle fatture elettroniche **ricevute** e dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche presentate, nonché i versamenti IVA effettuati relativi al periodo d'imposta. Non si tiene conto dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, e sull'imposta si applica la sanzione per omessa dichiarazione e sull'imposta dovuta si applicano la sanzione del 120% e gli interessi nella misura del 4% per ritardata iscrizione a ruolo;

- Comunicazione delle risultanze della liquidazione

Quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta dovuta, le risultanze della liquidazione sono comunicate al contribuente per consentirgli di fornire i chiarimenti necessari ovvero provvedere al pagamento delle somme dovute;

- Assistenza

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente. L'assistenza è fornita dalla Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale;

- Riscossione

Le somme che risultano dovute a titolo d'imposta, le sanzioni e gli interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo. In caso di iscrizione a ruolo non è ammessa la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Se il contribuente effettua il pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione, l'iscrizione a ruolo non viene effettuata, la sanzione viene ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura del 3,5% fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.